

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni. C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e C. 1866-*bis* Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con condizioni e osservazioni*) 115

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 121

ALLEGATO 2 (Proposta di relazione del Relatore) 123

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) 128

ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione) 131

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze 120

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Paolo Savona e del professor Antonio Maria Rinaldi, sulle prospettive della politica tributaria e del settore bancario, nel quadro dell'Euro ed in vista del prossimo semestre di Presidenza italiano dell'Unione europea 120

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni.

C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e C. 1866-*bis* Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario

2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza)

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono pervenuti esclusivamente due emendamenti (*vedi allegato 1*) al disegno di legge C. 1865, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) », afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, presentati alla Commissione Attività produttive e da questa trasmessi.

Fa presente che si tratta, in particolare, degli emendamenti Prodanì 1865/VI/1.1 e Mucci 1865/VI/1.2.

Al riguardo segnala come l'emendamento Mucci 1865/VI/1.2 presenti profili di inammissibilità per carenza di compensazione, in quanto determina minori entrate senza indicare alcuna quantificazione e senza adeguata clausola di compensazione.

Invita dunque i presentatori a ritirare l'emendamento, al fine di una sua eventuale riformulazione e presentazione presso la Commissione Bilancio.

Segnala, peraltro, che anche l'emendamento Prodanì 1865/VI/1.1, il quale sostituisce il meccanismo dell'accisa sulle sigarette elettroniche, potrebbe determinare minori entrate, che, tuttavia, al momento non è possibile accertare: pertanto l'emendamento può, in questa sede, considerarsi ammissibile, fatta salva una più puntuale valutazione di ammissibilità da parte della Commissione Bilancio, qualora la proposta emendativa fosse presentata anche in quella sede.

Federico GINATO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Prodanì 1865/VI/1.1, ritenendo ne-

cessario affrontare il complessivo tema delle accise seguendo un approccio unitario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando come l'emendamento Prodanì 1865/VI/1.1 presenti un'evidente carenza di copertura, in quanto la modifica del meccanismo delle accise sulle sigarette elettroniche determinerebbe minori entrate.

La Commissione respinge l'emendamento Prodanì 1865/VI/1.1.

Federico GINATO (PD) formula una proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla Tabella n. 1 (*vedi allegato 2*), concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014, e una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 2 (*vedi allegato 3*), concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014.

Le proposte di relazione esprimono una valutazione positiva sul complesso dei provvedimenti in esame, evidenziando come, per la prima volta da molti anni, si realizzi una manovra di orientamento espansivo, che prevede un intervento di riduzione dell'imposizione sui redditi da lavoro e diverse misure di sostegno alle imprese, segnatamente mediante il rafforzamento della misura dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), la proroga delle detrazioni tributarie per le spese di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico degli edifici, il riordino e potenziamento degli strumenti pubblici di garanzia sui finanziamenti alle imprese, nonché l'introduzione a regime delle deduzioni IRAP in favore delle imprese che realizzino nuove assunzioni.

Il disegno di legge di stabilità si caratterizza, inoltre, per la complessiva riforma della tassazione immobiliare comunale, realizzando a tale riguardo la riduzione

dell'imposizione relativa rispetto a quella registrata nel 2012, il riconoscimento della possibilità, per i comuni, di introdurre riduzioni ed esenzioni della TASI, nonché la previsione della deducibilità dai redditi di impresa e professionali di una percentuale dell'IMU pagata sugli immobili strumentali.

Le proposte di relazione, segnatamente quella relativa alla Tabella 1 del disegno di legge di bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, rilevano peraltro come sia certamente auspicabile migliorare ulteriormente una serie di aspetti del medesimo disegno di legge di stabilità, ad esempio suggerendo, al numero 1) delle condizioni, l'opportunità di introdurre un meccanismo per la riduzione del cuneo fiscale alimentato attraverso le risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, nonché dal processo di *spending review*.

Inoltre, la proposta di relazione sottolinea, al numero 2) delle condizioni, l'esigenza di realizzare una maggiore omogeneizzazione della tassazione sui giochi, a partire dagli apparecchi di intrattenimento « fisici », proseguendo nella direzione indicata dal progetto di legge recante delega per la riforma del sistema fiscale, approvato in sede referente dalla Commissione Finanze ed attualmente all'esame del Senato.

Il numero 3) delle condizioni contenute nella predetta proposta di relazione riguarda la necessità di rivedere il meccanismo dell'imposta di bollo sui conti di deposito titoli e sui conti correnti, eliminando le previsioni in materia che stabiliscono un ammontare fisso di tale imposta e garantendo invece il carattere proporzionale del tributo, mentre la lettera a) delle osservazioni segnala l'esigenza di correggere alcune previsioni, introdotte dal Senato al comma 76 del disegno di legge di stabilità, relative al regime delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendenti, in quanto esse rischiano di avere effetti regressivi per taluni scaglioni di reddito.

L'osservazione di cui alla lettera e) richiama altresì l'esigenza di considerare

come le norme di cui ai commi 385 e 386 del disegno di legge di stabilità, relative alla riduzione della percentuale di detrazione degli oneri indicati dall'articolo 15 del TUIR, si pongano in contrasto con il divieto di retroattività delle norme tributarie stabilito dall'articolo 3 dello statuto dei diritti del contribuente.

Ulteriori osservazioni contenute nella medesima proposta di relazione riguardano invece alcuni aspetti tecnici di diverse disposizioni del disegno di legge di stabilità che appare opportuno chiarire o migliorare.

Filippo BUSIN (LNA) esprime una valutazione complessivamente negativa sui provvedimenti in esame, pur ritenendo apprezzabile l'orientamento di alcune norme del disegno di legge di stabilità, quali il comma 80, che dispone l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP riconosciute alle imprese che incrementino la loro base occupazionale, nonché le disposizioni dei commi 509 e 510 che rendono possibile, per le imprese e per i professionisti, la deduzione di una percentuale dell'IMU pagata sui beni strumentali dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Rileva, peraltro, come gli aspetti condivisibili del provvedimento non siano certamente in grado di riavviare la crescita economica e risultino completamente annullati da altre misure, del tutto censurabili, previste nello stesso provvedimento o in altri recenti interventi legislativi, quali, ad esempio, le clausole di salvaguardia recate dal decreto-legge n. 133 del 2013, concernente l'abolizione, peraltro parziale, della seconda rata IMU 2013 per le prime abitazioni, che comporteranno aumenti degli acconti IRES e IRAP, incrementi delle accise, già più volte aumentati con altri recenti decreti-legge, nonché l'innalzamento dell'aliquota IRES per banche ed assicurazioni.

Sottolinea, infine, come dall'intervento normativo di riordino della tassazione immobiliare non derivino complessivi effetti favorevoli per i cittadini, in quanto la promessa abolizione dell'IMU sulla prima

casa di abitazione risulta del tutto fittizia, registrandosi al contrario un sostanziale aumento del prelievo in materia, determinato dall'introduzione della TARI e della TASI, che si applicheranno anche a tale tipologia di immobili.

Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulle proposte di relazione formulate dal relatore.

Sebastiano BARBANTI (M5S) esprime il giudizio negativo del Gruppo M5S sui provvedimenti in esame, evidenziando come, ancora una volta, la maggioranza e il Governo non abbiano avuto il coraggio di assumere misure più incisive per affrontare concretamente i gravi problemi del Paese.

Rileva, in particolare, per quanto riguarda le disposizioni che intervengono sulla materia della tassazione immobiliare, come il panorama complessivo derivante da tali interventi risulti molto pasticciato e come esse abbiano effetti penalizzanti per i proprietari delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale.

Sottolinea, quindi, come sia le disposizioni volte al rafforzamento del processo di *spending review*, sia quelle relative alla riduzione del cuneo fiscale per le imprese, abbiano una portata estremamente limitata e non esprimano alcuna volontà di procedere con decisione in tale direzione.

Evidenzia inoltre, relativamente alla previsione, contenuta nel comma 87, la quale proroga l'applicazione delle detrazioni tributarie per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, come sarebbe stato necessario adottare misure che stabilizzassero in modo certo e con criteri stabili tali agevolazioni, anziché procrastinare ancora una volta l'assunzione di una decisione in tal senso.

Enrico ZANETTI (SCpI) condivide la considerazione del relatore secondo cui l'elemento maggiormente caratterizzante del disegno di stabilità è costituito dalle norme di revisione del sistema della fiscalità immobiliare e comunale. Evidenzia, tuttavia, come tale intervento riformatore

risulti scadente oltre ogni ragionevolezza, considerando paradossale che, dopo i ripetuti annunci, nei mesi scorsi, circa l'intenzione del Governo di introdurre la *service tax*, non si sia avviata alcuna forma reale di coinvolgimento su questi temi e le disposizioni in materia recate dal testo del provvedimento presentato al Parlamento risultino pasticciate e redatte in termini molto approssimativi.

In tale contesto preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore, esprimendo una valutazione fortemente critica su tale aspetto del provvedimento e riservandosi quindi la presentazione di emendamenti, volti ad affrontare in termini più adeguati il tema della *service tax*, nonché ad introdurre concrete forme di sostegno delle famiglie.

Marco CAUSI (PD) dichiara il voto favorevole del gruppo del PD sulle proposte di relazione formulate dal relatore, sottolineando come il passaggio politico che il Parlamento ed il Paese devono affrontare in questi giorni risulti di grandissimo rilievo. Evidenzia, infatti, come tutto il mondo si ponga la domanda se dalla scissione avvenuta all'interno del PdL e la fuoriuscita dalla maggioranza degli esponenti populistici di Forza Italia costituisca un elemento di instabilità per il Paese, richiamando a tale riguardo il tentativo, avviato nei giorni scorsi dall'agenzia di *rating* Standard & Poor's, di avviare una speculazione contro l'Italia. Ricorda quindi come il Ministro dell'economia e delle finanze, in una recente dichiarazione, abbia affermato che l'uscita degli esponenti di Forza Italia dalla maggioranza rafforzi il Governo, rendendo maggiormente compatta la sua maggioranza. Il Gruppo del Partito Democratico ritiene quindi che l'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità debba essere valutato e condotto in tale contesto politico.

Sotto il profilo del merito, evidenzia come la manovra economica proposta dal Governo abbia, per la prima volta da molti anni, carattere espansivo e come essa

contenga, per quanto riguarda i profili tributari, positivi elementi di novità, in particolare per quanto attiene alla riduzione del costo del lavoro, il sostegno alla capitalizzazione delle imprese, e l'allineamento del regime nazionale di deducibilità delle perdite su crediti al contesto dell'Unione europea.

Concorda quindi con il deputato Zanetti circa la necessità che l'importante riforma della tassazione immobiliare recata dal disegno di legge di stabilità debba essere corretta, mentre dissente dalla decisione, preannunciata dallo stesso deputato, di astenersi sui provvedimenti in esame, sottolineando la necessità che le forze di maggioranza siano coese in questo delicato momento politico.

Condivide quindi le proposte di relazione formulate dal relatore, suggerendo, peraltro, di integrare la proposta di relazione relativa alla Tabella 1 ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, inserendo un'ulteriore osservazione volta a sottolineare l'esigenza di semplificare il quadro complessivo della tassazione immobiliare comunale.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, esprime una valutazione assolutamente negativa sull'impianto complessivo della manovra, che risulta del tutto deludente ed è ispirata ad un'impostazione obsoleta e insufficiente, in particolare per quanto riguarda la tassazione sulla casa e l'imposizione sul risparmio e che fa seguito, del resto, alle decisioni, profondamente sbagliate, recentemente assunte dal Governo, sui temi dell'incremento dell'aliquota IVA dal 21 al 22 per cento, nonché dell'aumento delle accise su carburanti, alcolici e tabacchi, realizzato anche attraverso le clausole di salvaguardia introdotte in numerosi provvedimenti.

In tale contesto il suo gruppo si accinge a presentare una serie di proposte emendative al disegno di legge di stabilità molto articolate e serie, volte ad incidere effettivamente sulla spesa pubblica e sul debito, segnatamente attraverso interventi sul patrimonio immobiliare pubblico, sul processo di *spending review*, sui meccani-

smi di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali, al fine di recuperare risorse ingenti da destinare a una riduzione incisiva dell'imposizione, in particolare per quanto riguarda l'IMU sulla casa di prima abitazione, la riduzione dell'aliquota IVA del 22 per cento e un consistente abbattimento del cuneo fiscale.

Sottolinea come tali proposte, che costituiscono una vera e propria manovra alternativa rispetto a quella proposta dal Governo, costituiscano ipotesi del tutto credibili, auspicando del resto da numerosi economisti ed osservatori di grande rilievo, che consentiranno una discussione concreta su queste tematiche, costringendo tutte le forze politiche ad assumersi le proprie responsabilità di fronte al Paese.

Federico GINATO (PD), *relatore*, accogliendo il suggerimento del deputato Causi, riformula la propria proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla Tabella n. 1, concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014 (*vedi allegato 4*), inserendovi un'osservazione iniziale, con la quale si invita la Commissione Bilancio a perseguire, con riferimento alle misure di riordino della tassazione immobiliare comunale recate dai commi da 440 a 515 del disegno di legge di stabilità, la semplificazione del complessivo assetto impositivo in materia, in particolare al fine di eliminare elementi di complicazione inutili per i contribuenti e per la stessa riscossione di tali tributi.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla Tabella n. 1, concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014, come riformulata dal relatore.

Approva quindi la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 2, concernente lo Stato di pre-

visione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014.

Nomina infine il deputato Ginato relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 9.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 5 dicembre 2013.

Audizione del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri

nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 5 dicembre 2013.

Audizione del professor Paolo Savona e del professor Antonio Maria Rinaldi, sulle prospettive della politica tributaria e del settore bancario, nel quadro dell'Euro ed in vista del prossimo semestre di Presidenza italiano dell'Unione europea.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTI**

ART. 1.

All'articolo 1, dopo il comma 439 aggiungere il seguente:

439-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

« 22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente:

ART. 62-quater. – (*Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1° gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 31 dicembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese,

cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 dicembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre

1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2 ».

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute ».

1865/VI/1. 1. Prodani, Mucci, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallasca, Petraroli ».

All'articolo 1, comma 509, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 527, inserire i seguenti:

527-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

527-ter. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 97 per cento ».

1865/VI/1. 2. (*Inammissibile*) Mucci, Della Valle, Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallasca, Prodani, Petraroli ».

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato) e relativa Nota di variazioni (C. 1866-bis, approvata dal Senato).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013 (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014, del disegno di legge C. 1866, approvato dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016», la relativa Nota di variazioni C. 1866-bis, approvata dal Senato, e le connesse parti del disegno di legge C. 1865, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

sottolineato come nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità al Senato sia stato possibile apportare numerosi miglioramenti, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo, al testo del disegno di legge di stabilità;

rilevato come uno degli obiettivi principali della politica economica del Governo debba essere costituito dalla definizione di un meccanismo che preveda la creazione di un fondo, alimentato con le risorse derivanti dai risultati della lotta all'evasione, nonché dal processo di *spending review*, finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale, sulla medesima linea di quanto indicato dal provvedimento recante delega per la riforma del sistema fiscale, esaminato in sede referente dalla VI Commissione ed attualmente all'esame del Senato;

sottolineato come l'elemento maggiormente caratterizzante, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, del disegno di legge di stabilità, sia costituito dall'intervento normativo di riordino della tassazione immobiliare comunale e rilevato, in tale ambito, come, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, sia stato introdotto un limite massimo del 10,6 per mille relativamente all'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI, come siano stanziati 500 milioni in favore dei comuni per consentire ai comuni stessi di stabilire detrazioni dalla predetta TASI a favore dell'abitazione principale, e come si preveda inoltre la possibilità, per le imprese e i professionisti, di dedurre una percentuale dell'IMU pagata sui beni strumentali dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

evidenziato come le previsioni, di cui ai commi da 31 a 33 del disegno di stabilità, relative all'istituzione di un sistema di garanzie pubbliche per la concessione di finanziamenti alle imprese e alle famiglie, costituiscano un elemento utile per superare l'attuale condizione di restrizione nell'erogazione del credito alle iniziative produttive e di consumo delle imprese e delle famiglie, ponendosi nella medesima direzione programmatica emersa con forza nel corso dell'indagine conoscitiva, svolta dalla Commissione Fi-

nanze, su « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali »;

rilevato inoltre l'elemento positivo costituito dalle previsioni, recate dal comma 80 del provvedimento, che dispongono l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP riconosciute alle imprese che incrementino la loro base occupazionale, rendendo in tal modo permanente uno strumento agevolativo che in precedenza era stato introdotto solo per un limitato periodo di tempo;

segnalato altresì come le norme dei commi 85 e 86 consentano opportunamente di rafforzare lo strumento dell'Aiuto alla crescita economica (ACE) introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale si è già rilevato particolarmente utile per favorire la patrimonializzazione delle imprese e, conseguentemente, semplificare l'accesso delle stesse al credito;

valutata altresì con favore la proroga, disposta dal comma 87, delle detrazioni tributarie delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, che consentirà di fruire di tali agevolazioni fino a tutto il 2014, dando in tal modo maggior respiro al quadro normativo in materia e favorendo conseguentemente la possibilità di nuovi investimenti in un settore economico che ha particolarmente sofferto per la crisi economica e che, tuttavia, può costituire un importante volano per la ripresa economica nel prossimo anno;

sottolineate positivamente le previsioni dei commi 431 e 432, le quali stabiliscono che gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti beneficiari;

evidenziata, peraltro, la necessità di migliorare ancora alcuni aspetti del provvedimento, segnatamente per quanto ri-

guarda i temi dell'imposizione immobiliare e delle modifiche alla disciplina sull'imposta di bollo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a prevedere la creazione di un fondo, alimentato con le risorse derivanti dai risultati della lotta all'evasione, nonché dal processo di *spending review*, finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale, sulla medesima linea di quanto indicato dal provvedimento recante delega per la riforma del sistema fiscale, esaminato in sede referente dalla VI Commissione ed attualmente all'esame del Senato;

2) provveda la Commissione di merito a prevedere la complessiva armonizzazione del regime di prelievo, nonché delle condizioni di gioco e delle percentuali di *payout*, relativamente a tutti i giochi autorizzati aventi caratteristiche fisiche, nella prospettiva indicata dalle previsioni di delega di cui all'articolo 14 del progetto di legge recante delega per la riforma del sistema fiscale;

3) provveda la Commissione di merito a integrare la formulazione del comma 391, nel senso di eliminare l'importo fisso di 34,20 euro dell'imposta di bollo applicabile agli estratti relativi ai depositi titoli ed ai conti correnti, in quanto tale modalità di prelievo ha effetti regressivi, nella misura in cui colpisce in particolare i piccoli risparmiatori ed investitori, e prevedendo invece di prevedere un meccanismo proporzionale di calcolo della predetta imposta di bollo;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 76 del disegno di legge di stabilità, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere taluni aspetti delle modifiche apportate dal Senato al regime delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed assimilati,

le quali, in ragione del fatto che la riduzione della nuova detrazione al crescere del reddito non è allineata con l'ampiezza degli scaglioni, incidono sui rapporti tra i diversi scaglioni di reddito, aumentando il numero delle aliquote marginali effettive, che non risulterebbero più essere sempre crescenti, e determinando pertanto effetti regressivi che necessitano di essere corretti;

b) con riferimento ai commi 107 e 108 del disegno di legge di stabilità, recanti disposizioni in materia di deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria (*leasing*), applicabili ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilità, valuti la Commissione di merito come la recente modifica introdotta dal decreto-legge n. 16 del 2012 alla disciplina in materia di deducibilità dei *leasing* prevedesse anch'essa l'applicazione delle nuove disposizioni ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, e come pertanto sussistano in merito tre diversi regimi fiscali, a seconda della data di stipulazione del contratto;

c) con riferimento al comma 117, il quale, attraverso la sostituzione dei commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento – anziché del 10 per cento – per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, facendo in tal modo sostanzialmente rivivere il disposto numero 41-*bis* della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione indicando il testo che si intende far rivivere, abrogando espressamente il numero 127-*undevicies*) della predetta Tabella A, Parte

III, con il quale è stata stabilita l'aliquota del 10 per cento per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, chiarendo se la sostituzione del comma 489 intenda far rivivere il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 296 del 2006 (abrogati dal predetto comma 489), nonché specificando il regime applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali per l'esecuzione delle predette prestazioni;

d) ancora con riferimento alle disposizioni in materia di imposta di bollo sugli estratti relativi ai conti di deposito titolo e dei conti correnti, valuti la Commissione di merito, nel quadro di una complessiva correzione di tali previsioni, l'opportunità di chiarire che sugli estratti dei conti correnti bancari o postali intestati al condominio l'imposta è dovuta nella misura di 34,20 euro, eliminando in tal modo un ostacolo all'applicazione della norma che obbliga, a fini di trasparenza, ad effettuare tutti i versamenti ed i pagamenti riferibili al condominio attraverso il conto corrente;

e) con riferimento ai commi 385 e 386, i quali prevedono che entro il 31 gennaio 2014 siano adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016 e che, in mancanza di tali provvedimenti di razionalizzazione, la misura delle detrazioni per oneri prevista dal TUIR sia ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014, consideri la Commissione di merito come tali previsioni, applicabili già al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, e dunque derogatorie rispetto al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, si pongano in contrasto con le previsioni in materia stabilite dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

f) con riferimento specifico al comma 386, il quale prevede che la misura delle detrazioni per oneri previste dall'articolo 15, comma 1, del TUIR sia ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e che tale riduzione si applica anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è « riconducibile » al citato articolo 15, comma 1, del TUIR, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare con certezza quali siano le detrazioni « riconducibili » al comma 1 dell'articolo 15, eventualmente demandandone la ricognizione ad un provvedimento di carattere amministrativo, al fine di evitare gravi incertezze circa la portata della disposizione;

g) nel quadro delle modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo recate dai commi 403 e 404, i quali prevedono il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sugli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché su quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione del comma 404, il quale inserisce nell'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, dopo la nota 1-*quater*, la nota 5), al fine di precisare che l'imposta è dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento, in quanto nell'articolo 4 della predetta tariffa non è presente una nota 1-*quater*;

h) con riferimento al comma 448, il quale prevede che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l'incrocio dei dati in possesso dei comuni e dell'Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a desti-

nazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il richiamo all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201, in quanto tale ultimo articolo risulta abrogato dal comma 502 del disegno di legge di stabilità;

i) con riferimento al comma 451, ai sensi del quale la tariffa della TARI è commisurata all'anno solare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota, in considerazione del fatto che la TARI ha esplicitamente natura di tassa;

l) con riferimento al comma 475, il quale individua la base imponibile della TASI in quella prevista per l'applicazione dell'IMU, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se operi anche ai fini della TASI la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, la quale dispone una riduzione al 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

m) con riferimento al comma 522, il quale stanziava in favore dei comuni, per il 2014, 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei comuni stessi, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra tale previsione e quella del comma 478 che autorizza i comuni ad introdurre specifiche forme agevolative, senza tuttavia menzionare l'abitazione principale, indicando esplicitamente se il disposto del citato comma

522 debba intendersi nel senso che le agevolazioni di cui al predetto comma 478 possano essere estese anche all'abitazione principale;

n) con riferimento al comma 481, ai sensi del quale il consiglio comunale deve, tra l'altro, approvare, entro il termine

fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota, in considerazione del fatto che la TARI ha esplicitamente natura di tassa.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato) e relativa Nota di variazioni. (C. 1866-bis Governo, approvata dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014. (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza), del disegno di legge C. 1866, approvato dal Senato, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 », la relativa Nota di variazioni, C. 1866-bis Governo, approvata dal Senato, e le connesse parti del disegno di legge C. 1865, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) »;

rilevato, in dettaglio, come la dotazione iscritta a bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate (capitolo 3890) registri un incremento, rispetto al dato assestato 2013, pari a circa 5,7 milioni di euro, attestandosi a circa 3,1 miliardi di euro;

segnalato inoltre come la dotazione iscritta a bilancio per l'Agenzia del demanio (capitolo 3901) rechi una diminuzione di circa 373.000 euro rispetto all'assestamento 2013, attestandosi a 90,2 milioni di euro;

segnalato inoltre come la dotazione iscritta a bilancio per far fronte agli oneri

di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (capitolo 3920) rechi un incremento, rispetto all'assestamento 2013, di circa 876.000 euro in termini di cassa e di competenza ed una significativa riduzione, pari a 54,7 milioni, in termini di residui, attestandosi a 961 milioni di euro;

evidenziato, per quanto attiene alle risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza dal Programma 1.3 « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali » e dal Programma 5.1 « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », come il disegno di legge di bilancio preveda, anche a seguito dell'approvazione della Nota di variazioni, rispetto alle previsioni assestate 2013, una riduzione per il 2014 di circa 234 milioni in termini di competenza e di circa 320 in termini di cassa, a fronte di un finanziamento per investimenti per 5 milioni, ai sensi del comma 64 del disegno di legge di stabilità;

segnalato come i capitoli 3810 e 3811, relativi, rispettivamente, alle restituzioni e ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e alle restituzioni e ai rimborsi IRPEF e IRES, non subiscano modificazioni rispetto alle previsioni assestate per il 2013, attestandosi, rispettivamente, a 1,87 miliardi e a 3,15 miliardi di euro;

evidenziato altresì come il capitolo 3813, relativo alle restituzioni e ai rim-

borsi delle imposte dirette effettuate dai concessionari, non subisca modificazioni rispetto alle previsioni assestate per il 2013, attestandosi a 9,26 miliardi di euro, mentre il capitolo 3814, relativo alle restituzioni e ai rimborsi IVA effettuate dai concessionari, risulti incrementato di 1,67 miliardi di euro, portandosi a 25,22 miliardi;

rilevato complessivamente come i condivisibili obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica debbano essere realizzati tenendo conto della necessità di non indebolire la capacità degli organismi pubblici, segnatamente della Guardia di finanza, di svolgere un'azione sempre più efficace di contrasto all'evasione fiscale, alla criminalità economica e finanziaria, al contrabbando ed alla contraffazione;

evidenziato come il comma 179 del disegno di legge di stabilità autorizzi la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto, in attuazione delle previsioni in materia recate dal provvedimento contenente delega per la riforma del sistema fiscale esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze ed attualmente all'esame della Commissione Finanze e tesoro del Senato;

sottolineato come la predisposizione delle risorse necessarie per l'attuazione del processo di revisione del sistema catastale costituisca un presupposto imprescindibile per dare concretezza a tale importante intervento di riforma, che dovrà consentire di riportare equità nella determinazione dei valori e delle rendite catastali degli immobili;

rilevato come il comma 178 del disegno di legge di stabilità rechi uno stanziamento di 100 milioni per il 2014 da assegnare all'Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento;

valutata con favore la previsione del comma 64 del disegno di legge di stabilità,

la quale autorizza un contributo pluriennale complessivo di 285 milioni di euro a favore del Corpo della Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo, la quale si pone nell'ottica di rafforzare l'efficacia dell'azione del Corpo, in particolare per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi fiscali, nonché il controllo economico del territorio;

evidenziato come la disposizione del comma 69, la quale autorizza la spesa di 3 milioni di euro nel 2014, per permettere l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al vigente divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso da parte delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2013, consentirà di assicurare una migliore tutela ad un'area di particolare pregio del patrimonio naturale e paesaggistico nazionale;

rilevato come le modifiche apportate dal comma 254 alla disciplina relativa all'utilizzo degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche consentano di rafforzare ulteriormente il meccanismo di monitoraggio e verifica sulla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, al fine di realizzare gli obiettivi di efficientamento e di risparmio in tale importante settore del bilancio pubblico,

evidenziato come il comma 383, che modifica la normativa concernente il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, in particolare rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, consenta di definire meglio il quadro normativo in materia, il quale ha al momento ancora natura provvisoria, in quanto prevede un divieto temporaneo valevole fino all'emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze che, peraltro, dal 2008 non è stato ancora emanato;

evidenziato come le previsioni di cui ai commi 394 e 395, le quali intendono

consentire il trasferimento, senza spese aggiuntive per il cliente, dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento da un prestatore di servizi ad un altro, costituiscano un passo positivo nella direzione di favorire sempre più il superamento dell'uso del denaro contante nelle transazioni, eliminando i relativi costi per il sistema finanziario e favorendo una migliore trasparenza dei pagamenti, anche a fini fiscali;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 256 del disegno di legge di stabilità, il quale prevede la definizione, da parte del Governo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, il quale dovrà

realizzare introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui, valuti la Commissione di merito l'esigenza di definire un meccanismo di costante e tempestiva informazione al Parlamento in merito al contenuto, alle modalità attuative e all'andamento del predetto programma;

b) con riferimento al comma 119, il quale proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016 il termine entro cui le società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività senza l'obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 (albo intermediari) del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione come novella all'articolo 112, comma 7, ultimo periodo, del predetto TUB, al fine di assicurare un migliore coordinamento tra le fonti normative.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato) e relativa Nota di variazioni (C. 1866-bis, approvata dal Senato).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013. (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014, del disegno di legge C. 1866, approvato dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016», la relativa Nota di variazioni C. 1866-bis, approvata dal Senato, e le connesse parti del disegno di legge C. 1865, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

sottolineato come nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità al Senato sia stato possibile apportare numerosi miglioramenti, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo, al testo del disegno di legge di stabilità;

rilevato come uno degli obiettivi principali della politica economica del Governo debba essere costituito dalla definizione di un meccanismo che preveda la creazione di un fondo, alimentato con le risorse derivanti dai risultati della lotta all'evasione, nonché dal processo di *spending review*, finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale, sulla medesima linea di quanto indicato dal provvedimento recante delega per la riforma del sistema fiscale, esaminato in sede referente dalla VI Commissione ed attualmente all'esame del Senato;

sottolineato come l'elemento maggiormente caratterizzante, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, del disegno di legge di stabilità, sia costituito dall'intervento normativo di riordino della tassazione immobiliare comunale e rilevato, in tale ambito, come, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, sia stato introdotto un limite massimo del 10,6 per mille relativamente all'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI, come siano stanziati 500 milioni in favore dei comuni per consentire ai comuni stessi di stabilire detrazioni dalla predetta TASI a favore dell'abitazione principale, e come si preveda inoltre la possibilità, per le imprese e i professionisti, di dedurre una percentuale dell'IMU pagata sui beni strumentali dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

evidenziato come le previsioni, di cui ai commi da 31 a 33 del disegno di stabilità, relative all'istituzione di un sistema di garanzie pubbliche per la concessione di finanziamenti alle imprese e alle famiglie, costituiscano un elemento utile per superare l'attuale condizione di restrizione nell'erogazione del credito alle iniziative produttive e di consumo delle imprese e delle famiglie, ponendosi nella medesima direzione programmatica emersa con forza nel corso dell'indagine conoscitiva, svolta dalla Commissione Fi-

nanze, su « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali »;

rilevato inoltre l'elemento positivo costituito dalle previsioni, recate dal comma 80 del provvedimento, che dispongono l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP riconosciute alle imprese che incrementino la loro base occupazionale, rendendo in tal modo permanente uno strumento agevolativo che in precedenza era stato introdotto solo per un limitato periodo di tempo;

segnalato altresì come le norme dei commi 85 e 86 consentano opportunamente di rafforzare lo strumento dell'Aiuto alla crescita economica (ACE) introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale si è già rilevato particolarmente utile per favorire la patrimonializzazione delle imprese e, conseguentemente, semplificare l'accesso delle stesse al credito;

valutata altresì con favore la proroga, disposta dal comma 87, delle detrazioni tributarie delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, che consentirà di fruire di tali agevolazioni fino a tutto il 2014, dando in tal modo maggior respiro al quadro normativo in materia e favorendo conseguentemente la possibilità di nuovi investimenti in un settore economico che ha particolarmente sofferto per la crisi economica e che, tuttavia, può costituire un importante volano per la ripresa economica nel prossimo anno;

sottolineate positivamente le previsioni dei commi 431 e 432, le quali stabiliscono che gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti beneficiari;

evidenziata, peraltro, la necessità di migliorare ancora alcuni aspetti del provvedimento, segnatamente per quanto ri-

guarda i temi dell'imposizione immobiliare e delle modifiche alla disciplina sull'imposta di bollo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a prevedere la creazione di un fondo, alimentato con le risorse derivanti dai risultati della lotta all'evasione, nonché dal processo di *spending review*, finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale, sulla medesima linea di quanto indicato dal provvedimento recante delega per la riforma del sistema fiscale, esaminato in sede referente dalla VI Commissione ed attualmente all'esame del Senato;

2) provveda la Commissione di merito a prevedere la complessiva armonizzazione del regime di prelievo, nonché delle condizioni di gioco e delle percentuali di *payout*, relativamente a tutti i giochi autorizzati aventi caratteristiche fisiche, nella prospettiva indicata dalle previsioni di delega di cui all'articolo 14 del progetto di legge recante delega per la riforma del sistema fiscale;

3) provveda la Commissione di merito a integrare la formulazione del comma 391, nel senso di eliminare l'importo fisso di 34,20 euro dell'imposta di bollo applicabile agli estratti relativi ai depositi titoli ed ai conti correnti, in quanto tale modalità di prelievo ha effetti regressivi, nella misura in cui colpisce in particolare i piccoli risparmiatori ed investitori, e prevedendo invece di prevedere un meccanismo proporzionale di calcolo della predetta imposta di bollo;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle misure di riordino della tassazione immobiliare comunale recate dai commi da 440 a 515 del disegno di legge di stabilità, valuti la Commissione di merito l'esigenza di assicurare la semplificazione del complessivo assetto impositivo in materia, in partico-

lare al fine di eliminare elementi di complicazione inutili per i contribuenti e per la stessa riscossione di tali tributi;

b) con riferimento al comma 76 del disegno di legge di stabilità, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere taluni aspetti delle modifiche apportate dal Senato al regime delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed assimilati, le quali, in ragione del fatto che la riduzione della nuova detrazione al crescere del reddito non è allineata con l'ampiezza degli scaglioni, incidono sui rapporti tra i diversi scaglioni di reddito, aumentando il numero delle aliquote marginali effettive, che non risulterebbero più essere sempre crescenti, e determinando pertanto effetti regressivi che necessitano di essere corretti;

c) con riferimento ai commi 107 e 108 del disegno di legge di stabilità, recanti disposizioni in materia di deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria (*leasing*), applicabili ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilità, valuti la Commissione di merito come la recente modifica introdotta dal decreto-legge n. 16 del 2012 alla disciplina in materia di deducibilità dei *leasing* prevedesse anch'essa l'applicazione delle nuove disposizioni ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, e come pertanto sussistano in merito tre diversi regimi fiscali, a seconda della data di stipulazione del contratto;

d) con riferimento al comma 117, il quale, attraverso la sostituzione dei commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento – anziché del 10 per cento – per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psichici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese

da cooperative sociali e loro consorzi, facendo in tal modo sostanzialmente rivivere il disposto numero 41-*bis* della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione indicando il testo che si intende far rivivere, abrogando espressamente il numero 127-*undecies*) della predetta Tabella A, Parte III, con il quale è stata stabilita l'aliquota del 10 per cento per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, chiarendo se la sostituzione del comma 489 intenda far rivivere il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 296 del 2006 (abrogati dal predetto comma 489), nonché specificando il regime applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali per l'esecuzione delle predette prestazioni;

e) ancora con riferimento alle disposizioni in materia di imposta di bollo sugli estratti relativi ai conti di deposito titolo e dei conti correnti, valuti la Commissione di merito, nel quadro di una complessiva correzione di tali previsioni, l'opportunità di chiarire che sugli estratti dei conti correnti bancari o postali intestati al condominio l'imposta è dovuta nella misura di 34,20 euro, eliminando in tal modo un ostacolo all'applicazione della norma che obbliga, a fini di trasparenza, ad effettuare tutti i versamenti ed i pagamenti riferibili al condominio attraverso il conto corrente;

f) con riferimento ai commi 385 e 386, i quali prevedono che entro il 31 gennaio 2014 siano adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016 e che, in mancanza di tali provvedimenti di razionalizzazione, la misura delle detrazioni per oneri prevista dal TUIR sia ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014, consideri la Commissione di merito come tali previsioni, applicabili già

al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, e dunque derogatorie rispetto al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, si pongano in contrasto con le previsioni in materia stabilite dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

g) con riferimento specifico al comma 386, il quale prevede che la misura delle detrazioni per oneri previste dall'articolo 15, comma 1, del TUIR sia ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e che tale riduzione si applica anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è « riconducibile » al citato articolo 15, comma 1, del TUIR, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare con certezza quali siano le detrazioni « riconducibili » al comma 1 dell'articolo 15, eventualmente demandandone la ricognizione ad un provvedimento di carattere amministrativo, al fine di evitare gravi incertezze circa la portata della disposizione;

h) nel quadro delle modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo recate dai commi 403 e 404, i quali prevedono il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sugli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché su quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione del comma 404, il quale inserisce nell'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, dopo la nota 1-*quater*, la nota 5), al fine di precisare che l'imposta è dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla

dimensione del documento, in quanto nell'articolo 4 della predetta tariffa non è presente una nota 1-*quater*;

i) con riferimento al comma 448, il quale prevede che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l'incrocio dei dati in possesso dei comuni e dell'Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il richiamo all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201, in quanto tale ultimo articolo risulta abrogato dal comma 502 del disegno di legge di stabilità;

l) con riferimento al comma 451, ai sensi del quale la tariffa della TARI è commisurata all'anno solare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota, in considerazione del fatto che la TARI ha esplicitamente natura di tassa;

m) con riferimento al comma 475, il quale individua la base imponibile della TASI in quella prevista per l'applicazione dell'IMU, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se operi anche ai fini della TASI la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, la quale dispone una riduzione al 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

n) con riferimento al comma 522, il quale stanziava in favore dei comuni, per il 2014, 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei comuni stessi, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, valuti la

Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra tale previsione e quella del comma 478 che autorizza i comuni ad introdurre specifiche forme agevolative, senza tuttavia menzionare l'abitazione principale, indicando esplicitamente se il disposto del citato comma 522 debba intendersi nel senso che le agevolazioni di cui al predetto comma 478 possano essere estese anche all'abitazione principale;

o) con riferimento al comma 481, ai sensi del quale il consiglio comunale deve, tra l'altro, approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota, in considerazione del fatto che la TARI ha esplicitamente natura di tassa.